

FAQ

BENEFICIARI E PARTENARIATO

1. Sono previsti stakeholder? Se sì in che forma?

Vi è un apposito campo nella Sezione C3 della *Scheda per la presentazione dei progetti*, in cui occorre indicare gli stakeholder di riferimento dell'ambito settoriale in cui si colloca il progetto. Le indicazioni fornite verranno tenute in considerazione ai fini dell'istruttoria e saranno oggetto di valutazione. Si rimanda a tal proposito ai criteri di valutazione S 1.4; S1.5 ed S 1.6 delle proposte progettuali dettagliate nella *Metodologia e criteri di selezione* (Allegato 12 del decreto dirigenziale n. 7623/2017 di approvazione del *Primo Avviso Pubblico per la presentazione di progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020*).

La previsione di sponsor è invece prevista, in merito al cofinanziamento dei partner svizzeri, al paragrafo 2.9. *Intensità del finanziamento* delle *Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti* (Allegato all'Avviso e sua parte integrante e sostanziale) dove si specifica che: *“E' auspicabile che un progetto non abbia solo apporti di autofinanziamento da parte dei beneficiari, ma si avvalga anche del supporto di terzi – partner e/o sponsor – che forniscano dei contributi che possono, a seconda dei Cantoni, essere in natura (ore uomo) o monetari”*.

2. Vorrei sapere la definizione di Grande Impresa per il Programma.

Grande Impresa è un operatore economico che supera le dimensioni di Piccola Media Impresa. Si ricorda che un'impresa è una MPMI se occupa meno di 250 ULA e se il fatturato non supera i 50 milioni di EUR e/o se il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.

I dati da considerare sono quelli dell'impresa richiedente il contributo e, qualora non sia autonoma, quelli delle imprese collegate e associate, quali determinati secondo i criteri stabiliti dalla Commissione europea. Si faccia riferimento per informazioni sulla definizione di MPMI all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. E' corretto sostenere che le spese di ARPA Lombardia e ARPA Piemonte, entrambi partner di progetto, sono ammesse al 20% per personale, amministrative, viaggi e soggiorno e non sono da conteggiare nei limiti del 20% le spese di attrezzature, consulenze e infrastrutture? E se invece di ARPA, in Lombardia considerassimo gli Enti del Sistema Regionale Allargato (SIREG) valgono le stesse regole?

Sì, dal momento che ARPA Lombardia e ARPA Piemonte sono enti pubblici con competenze istituzionali su tutto il territorio, per il rispetto del tetto del 20% del contributo di parte italiana per i beneficiari esterni all'area di cooperazione sono da computare solo le spese di personale, le spese d'ufficio e amministrative e le spese di viaggio e soggiorno afferenti alle loro sedi di lavoro collocate all'esterno delle Province del Programma. Le altre categorie di spesa faranno riferimento ad attività progettuali che si realizzano nell'area. Le stesse regole valgono per gli altri Enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area del Programma, purché

abbiano competenze istituzionali sull'intero territorio regionale. Pertanto, in Lombardia, solo per gli enti pubblici compresi nel SIREG con sede esterna all'area del Programma e competenze istituzionali sull'intero territorio regionale.

Il tetto del 20% va calcolato a livello di progetto, tenendo conto di:

- tutte le spese dei partner fuori area (se previsti);
- spese di personale, amministrative, viaggi e soggiorno degli Enti pubblici ubicati in Regione Piemonte e Lombardia con sede esterna alle Province di Programma e competenze istituzionali sull'intero territorio regionale;
- eventuali spese per attività progettuali, diverse dalle spese per attività progettuali di tipo promozionale e di sviluppo delle capacità, che sono a beneficio dell'area di Programma, eccezionalmente realizzate fuori dall'area italiana di cooperazione, sostenute da partner ubicati nell'area.

4. Gli enti del SIREG possono essere ingaggiati come fornitori nell'ambito delle rispettive convenzioni con Regione Lombardia?

Sì, possono essere individuati come fornitori, nel rispetto delle disposizioni del Dlgs n.50/2016.

5. Un Capofila di progetto può essere coinvolto come partner o stakeholder di un altro progetto?

Sì, purché abbia competenze ed esperienze che giustifichino la partecipazione all'altro progetto. Qualora lo stesso soggetto figuri come partner in numerose iniziative progettuali, in fase di istruttoria delle domande, verrà valutata con attenzione la capacità da parte di una stessa struttura/Ente di sostenere il carico gestionale, amministrativo e tecnico, connesso all'eventuale approvazione di due o più delle proposte progettuali presentate.

Non sussistono invece indicazioni particolari in relazione all'indicazione di un soggetto Capofila di un progetto, come stakeholder di un altro.

BUDGET E SPESE AMMISSIBILI

6. I prodotti venduti nel corso e dopo il progetto non devono essere contabilizzati se il valore di progetto è minore di 1 milione di euro, sia per parte italiana sia svizzera?

Le previsioni sulle Entrate nette non si applicano ai progetti per i quali il sostegno costituisce "aiuto de minimis" o aiuto di Stato compatibile.

Le regole sulle Entrate nette che si generano dopo la conclusione dei progetti (ed eventualmente anche durante la loro attuazione) si applicano, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, solo ai progetti il cui costo ammissibile totale di parte italiana sia di importo superiore a 1 milione di euro.

Le Entrate che si generano durante lo svolgimento del progetto, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, devono essere contabilizzate, monitorate e dichiarate per tutti i progetti il cui costo ammissibile di parte italiana sia superiore a 50.000 euro e verranno decurtate dal contributo pubblico concesso in fase di saldo.

7. La suddivisione del budget prevista nella Manifestazione di Interesse può essere modificata, mantenendo inalterato il totale?

Sì, la suddivisione del budget prevista nella Manifestazione di Interesse può essere modificata. Si consideri tuttavia che, come indicato all'articolo 5 del *Primo Avviso Pubblico per la presentazione di progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020*, "la quota FESR del contributo pubblico per parte italiana per ogni singolo progetto non potrà superare di norma:

Progetti di durata non superiore ai 18 mesi:

- 1.000.000 di euro per gli Assi 1, 2, 3 e 4
- 600.000 euro per l'Asse 5

Progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi:

- 1.700.000 di euro per gli Assi 1, 2, 3 e 4
- 1.100.000 euro per l'Asse 5.

Eventuali scostamenti da tali soglie dovranno essere debitamente motivati e saranno oggetto di specifica valutazione, anche alla luce delle ipotesi di budget indicate da ciascun progetto in fase di Manifestazione di Interesse".

L'importo totale del progetto potrebbe comunque variare tenuto conto delle regole sugli Aiuti di Stato, di eventuali modifiche al partenariato, dell'accorpamento di Manifestazioni di Interesse ecc.

8. Quale è il livello di progettazione richiesto per le opere pubbliche? Le spese di progettazione (in caso di esito positivo della domanda) sono recuperabili?

Le opere pubbliche previste dal progetto dovranno essere completate entro la fine dello stesso?

Le opere pubbliche previste dal progetto dovranno essere completate entro la fine dello stesso. Per esempio, nella realizzazione di una pista ciclabile o di una piccola infrastruttura sarebbe opportuno che il livello di progettazione fosse definitivo o esecutivo. Si ricorda che il Programma non finanzia grandi infrastrutture. Le spese tecniche e di progettazione dovranno rientrare nella voce "personale" o "spese per consulenza e servizi esterni", a seconda che le attività siano state realizzate internamente all'organizzazione o affidate all'esterno. Le indicazioni in merito al livello di progettazione andranno fornite nella *Scheda per la presentazione dei progetti* alla Sezione C.4 alla domanda: "Il progetto determina un effetto fisico sul territorio?" E alla Sezione C.5 "Stato procedure connesse: Altro". Per i progetti che superano la soglia di finanziabilità a conclusione della valutazione, verranno chiesti eventuali permessi o autorizzazioni necessari a norma di legge per poter realizzare le attività.

Le spese di progettazione, se sostenute dopo il 1 gennaio 2014 (per parte italiana), dovranno essere indicate nel WP0 relativo alle spese propedeutiche alla realizzazione del progetto.

Per i beneficiari che riceveranno aiuti in esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014) questa opzione non è applicabile. Le spese di preparazione di parte italiana indicate nel WP0, dovranno essere rendicontate sul sistema informativo SiAge e presentate ai controllori di I livello entro i 3 mesi successivi alla stipula della Convenzione di finanziamento tra l'AdG e il Beneficiario capofila, pena il mancato riconoscimento e la conseguente rideterminazione del contributo pubblico assegnato al progetto.

9. È possibile prevedere per i partner italiani la realizzazione di attività sul territorio svizzero (con budget italiano) e viceversa?

Si faccia riferimento a quanto già indicato nell'Allegato 2 all'Avviso Pubblico della Manifestazione di Interesse - Localizzazione di attività progettuali all'esterno dell'area di cooperazione: *“Per i partner italiani potranno essere finanziate, in casi debitamente motivati, attività progettuali localizzate fuori della parte europea dello spazio di cooperazione, purché tali attività siano a beneficio dell'area di Programma ed il contributo di parte italiana per le stesse non superi il 20% del budget italiano di progetto.*

L'applicazione di tale eccezione è contemplata per i territori elvetici sulla base di specifici accordi a garanzia della condizione “c” dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Le attività progettuali di tipo promozionale e di sviluppo delle capacità, che sono a beneficio dell'area di Programma, possono essere realizzate anche al di fuori dell'area di Programma senza concorrere al tetto del 20% di cui sopra (articolo 20, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1299/2013).”

Si faccia inoltre riferimento al paragrafo 10.3 *Ammissibilità territoriale delle Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti* (Allegato 11 del decreto dirigenziale n.7623/2017 di approvazione del *Primo Avviso Pubblico per la presentazione di progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020*).

10. Le giornate uomo devono essere dichiarate, autofatturate o come devono essere fiscalmente gestite?

La gestione fiscale delle risorse coinvolte per il progetto dipende dalla natura del rapporto contrattuale dell'organizzazione beneficiaria ed esula dal Programma.

I costi di personale di parte italiana possono essere rimborsati:

1. Su base forfettaria in misura pari al 20% dei costi diretti di ciascun partner in conformità all'art.19 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, cioè sul totale delle altre categorie di spesa, decurtate le “spese d'ufficio e amministrazione”.
2. Sulla base del costo effettivo per il personale assunto successivamente alla presentazione del progetto distinguendo tra: a) personale assunto appositamente per il progetto, la cui attività è al 100% dedicata al progetto, i cui costi sono interamente ammissibili; b) personale con un incarico a tempo parziale nell'ambito del progetto; i cui costi sono calcolati con una delle due modalità specificate nelle *Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti* al paragrafo 12.2.
3. Sulla base del costo effettivo fino a un massimo del 20% delle altre categorie di spesa al netto delle “spese d'ufficio e amministrazione”, per il personale già presente nell'organico del beneficiario al momento della presentazione del progetto.

Nelle *Linee Guida per la presentazione e la gestione dei progetti*, al paragrafo 12.2, sono indicati i giustificativi di pagamento necessari per ciascuna opzione e le spese ammissibili di personale per la parte svizzera.

11. E' ammissibile l'acquisto di un battello per lo sviluppo di una linea di navigazione sul lago?

La spesa è ammissibile nell'ambito della categoria di spesa “attrezzature”, facendo riferimento a quanto specificato nelle *Linee Guida per la presentazione e la gestione dei progetti* al paragrafo 12.6 *Spese per attrezzature*.

La spesa per l'acquisto dell'attrezzatura dovrà comunque essere rapportata alle altre categorie di spesa del progetto e non essere prevalente, nonché dovrà essere strettamente funzionale al raggiungimento di obiettivi di progetto.

Si fa presente che ci sono Programmi europei più idonei per l'acquisizione di materiale di trasporto.

Con riferimento alle spese per attrezzature è essenziale distinguere tra:

- beni strumentali alla realizzazione del progetto (es. computer, stampanti, proiettori, ecc.) per i quali è ammissibile il solo costo dell'ammortamento, rapportato al periodo di cofinanziamento dell'investimento e alla percentuale di utilizzo sul progetto (cfr. art. 69 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013), purché i beni stessi non siano già stati oggetto di finanziamenti comunitari o nazionali;
- beni strumentali, il cui prezzo di acquisto potrebbe essere comunque interamente rimborsabile nel caso di beni utilizzati in via esclusiva per il progetto e/o la cui vita utile (periodo di ammortamento) sia uguale o inferiore alla durata del progetto stesso. Attrezzature tecnico-specialistiche che costituiscono un output di progetto, per le quali è ammissibile l'intero costo, sebbene sia necessario assicurare il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso ai fini progettuali per un periodo di 5 anni dal pagamento del saldo del progetto (cfr. art.71 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

12. E' possibile scegliere un ente per la rendicontazione? Si tratta di un partner o di un fornitore?

Se il ruolo di questo soggetto è relativo solo alla rendicontazione si tratta di un fornitore di servizi.

Nella selezione di tale fornitore occorrerà che il beneficiario, se è un organismo pubblico o di diritto pubblico, rispetti la normativa sugli appalti; se il beneficiario è privato, andrà prevista una procedura di evidenza pubblica, la quale garantisca il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità, documentabili in sede di controllo.

13. L'acquisto di beni inventariabili è finanziato al 100% o è soggetto a regole di ammortamento? Se sì quali, quelle del Capofila italiano o di altri?

Si faccia riferimento a quanto stabilito al paragrafo 12.6 *Spese per attrezzature* delle *Linee Guida per la presentazione e la gestione dei progetti* dove si distingue tra:

- "**beni strumentali alla realizzazione del progetto** (es. computer, stampanti, proiettori, ecc) per i quali è ammissibile il solo costo dell'ammortamento, rapportato al periodo di cofinanziamento dell'investimento e alla percentuale di utilizzo sul progetto (cfr. art. 69 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013), purché i beni stessi non siano già stati oggetto di finanziamenti comunitari o nazionali. Il calcolo dell'ammortamento viene così effettuato: $\text{costo del bene per \% di ammortamento per periodo di utilizzo} = \text{quota annua ammissibile}$.

Nel caso in cui l'effettivo periodo di utilizzo del bene o il periodo di rendicontazione non coincida con l'anno solare, si dovrà procedere ad un'ulteriore operazione: $\text{quota annua ammissibile per giornate di effettivo utilizzo}/360$ oppure $\text{quota annua ammissibile} \times \text{numero di mensilità di effettivo utilizzo}/12$ (a seconda che il periodo di riferimento sia mensile o giornaliero).

Le percentuali di ammortamento dovranno essere conformi al D.M. 31/12/1988 "Coefficienti di ammortamento" e s.m.i. Ai fini della corretta individuazione del calcolo effettuato il beneficiario

deve presentare uno specifico piano di ammortamento con le seguenti informazioni: costo del bene acquistato, data di acquisto, data di inizio dell'utilizzo del bene, periodo di ammortamento del bene stesso. Tale piano dovrà essere allegato in fase di rendicontazione.

Si precisa infine che per i beni al di sotto di € 516,00 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Nel caso di beni strumentali, il prezzo di acquisto potrebbe essere interamente rimborsabile nel caso di beni utilizzati in via esclusiva per il progetto e/o la cui vita utile (periodo di ammortamento) sia uguale o inferiore alla durata del progetto stesso.

*- Nel caso di beni strumentali, il prezzo di acquisto potrebbe essere comunque interamente rimborsabile nel caso di beni utilizzati in via esclusiva per il progetto e/o la cui vita utile (periodo di ammortamento) sia uguale o inferiore alla durata del progetto stesso. **Attrezzature tecnico-specialistiche che costituiscono un output di progetto**, per le quali è ammissibile l'intero costo, sebbene sia necessario assicurare il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso ai fini progettuali per un periodo di 5 anni dal pagamento del saldo del progetto (cfr. art.71 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.*

14. In caso di Capofila privato con partner pubblici è possibile che tutte le spese dello stesso seguano le procedure del solo codice civile per le aziende private?

Le spese di ciascun partner dovranno essere sostenute nel rispetto delle regole del Programma e della normativa europea, italiana e svizzera vigente.

Si evidenzia in ogni caso che i soggetti privati, non qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs 50/2016, nell'esternalizzare le proprie attività hanno l'obbligo di adottare procedure concorrenziali e trasparenti che garantiscano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità, documentabili in sede di controllo.

15. Può un Capofila privato, con partner pubblici, sostenere spese anche per conto dei partner e poi ripartirle ai diversi soggetti? In questo caso con che normativa?

No, tale possibilità non è prevista. Ogni partner ha il suo budget, sostiene e rendiconta le proprie spese.

16. Se una Manifestazione di Interesse si unisce a un'altra, il partner privato da che data può rendicontare le spese?

In caso di finanziamento del progetto, le spese dei partner privati o pubblici, indipendentemente dal fatto che due o più Manifestazioni di Interesse si siano unite, sono ammissibili, come stabilito all'articolo 9 del Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020, approvato con Decreto dirigenziale n.7623/2017:

- per quanto attiene alle spese relative alla preparazione del progetto, per parte italiana, dall'1 gennaio 2014, a condizione che le stesse siano state pagate alla data di deposito della proposta (tale possibilità non è prevista per i proponenti che chiedono un contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014) e per parte svizzera, dalla data di pubblicazione dell'Avviso per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse (1 luglio 2016);

- per quanto attiene a tutte le altre spese, diverse da quelle di preparazione del progetto, dalla data di deposito della proposta progettuale sul Sistema Informativo della Regione Lombardia SiAge.

17. Il Capofila di un progetto sull'Asse 4, essendo cooperativa può chiedere un finanziamento superiore a euro 200.000?

Si, purché verifichi la mancata applicazione degli Aiuti di Stato o, in caso contrario, chieda un contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

18. Se tre progetti che hanno chiesto un contributo massimo si aggregano, il nuovo progetto potrà sfiorare i limiti di contributo previsti?

Soglie di contributo pubblico FESR per parte italiana per ogni singolo progetto sono definite all'articolo 5 del *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020*, approvato con Decreto dirigenziale n. 7623/2017.

Eventuali scostamenti da tali soglie dovranno essere debitamente motivati e saranno oggetto di specifica valutazione, anche alla luce delle ipotesi di budget indicate da ciascun progetto in fase di Manifestazione di Interesse.

Non sono previste deroghe per progetti che siano il risultato dell'accorpamento di più Manifestazioni di interesse.

19. E' possibile utilizzare consulenti/fornitori con sede fuori area?

Sì, un fornitore può essere individuato e selezionato fra soggetti esterni all'area del Programma, purché abbia competenze idonee allo svolgimento delle attività richieste e che la selezione avvenga nel rispetto delle normative di riferimento (normativa sugli appalti se il beneficiario è pubblico; procedura di evidenza pubblica se il beneficiario privato).

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

20. E' possibile inserire nel progetto diagrammi di flusso, quadri logici e work flow?

SiAge dà la possibilità di caricare documenti aggiuntivi, ma verranno valutati solo se richiesti dal Segretariato Congiunto. Ai fini della valutazione, faranno fede i campi testo o numerici inseriti dal Capofila italiano nella *Scheda per la presentazione dei progetti* in SiAge.

21. Quali indicazioni potete dare per l'adesione del progetto alle politiche EUSALP (lato Italia e lato Svizzera) e con quale criterio vengono assegnati i relativi punteggi?

Si suggerisce di evidenziare il contributo del progetto alla Strategia EUSALP, facendo riferimento al *Piano di Azione per la Macroregione Alpina*.

Il punteggio terrà conto del grado di coerenza con tale Piano, ossia del contributo che il progetto apporta per la realizzazione delle Azioni previste dal Piano. Per maggiori informazioni, si faccia riferimento alla *Metodologia e criteri di selezione*, Allegato 12 al Decreto dirigenziale

n.7623/2017 di approvazione del *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020*.

22. Sulla base di nuove riflessioni emerge la necessità di “correggere il tiro” progettuale rispetto alla Manifestazione di Interesse presentata. Pur restando invariati Asse e Obiettivo specifico, la tipologia di azione può essere diversa da quella indicata nella Manifestazione di Interesse? Il titolo del progetto e alcune attività possono essere cambiate?

La proposta progettuale presentata sul *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020*, approvato con Decreto dirigenziale n. 7623/2017, dovrà far riferimento alla corrispondente Manifestazione di interesse presentata nella Fase 1, mantenendo invariati almeno uno dei due soggetti Capofila (italiano o svizzero), l'Asse e l'Obiettivo specifico di riferimento. Pertanto sia la tipologia di azione, che il titolo del progetto potranno variare rispetto a quelli della Manifestazione di Interesse presentata in Fase 1.

23. E' possibile avere indicazioni sulla distribuzione delle Manifestazioni di Interesse per durata progettuale (<0> 18 mesi)?

Le Manifestazioni di Interesse di durata fino a 18 mesi sono il 16% di tutte le Manifestazioni di Interesse. Sull'Asse 1 sono il 22%, tra l'11 e il 13% sugli altri Assi.

24. Alcuni punti illustrati per la sostenibilità ambientale non sono pertinenti. Le relative risposte possono essere omesse?

Nella Sezione C.5 *Principi orizzontali del Programma della Scheda di presentazione dei progetti* in SiAge, dovranno essere compilate le parti relative alla sostenibilità ambientale, inserendo gli elementi utili alla valutazione. Laddove alcune parti non fossero pertinenti rispetto alle attività del progetto, il candidato potrà essere specificare la non rilevanza.

25. Nel corso dello sviluppo del progetto vi sono referenti che si possono contattare per eventuali verifiche sulla comprensione dei vari ambiti di sviluppo del progetto?

Premesso che il Segretariato Congiunto non opera valutazioni preventive sulle proposte progettuali e che ai fini della presentazione del progetto è necessario conoscere tutta la documentazione disponibile sul sito del Programma (*Programma V-A Italia-Svizzera, documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza, Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020, approvato con Decreto dirigenziale n. 7623/2017 e Documenti di riferimento, contenuti dei Laboratori per lo sviluppo delle progettualità, FAQ*), per ulteriori approfondimenti è possibile scrivere all'indirizzo mail: STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it.

Nelle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti* sono inoltre disponibili i contatti dei componenti del Segretariato Congiunto e delle Amministrazioni partner del Programma.

26. Può essere penalizzante che il coordinamento delle azioni di comunicazione sia assegnato a un unico partner mentre la loro realizzazione sia attribuita a più partner?

No, anzi è consigliabile che a coordinare le attività sia un soggetto solo.

27. Nella presentazione di ogni partner è possibile fare riferimento all'esperienza progettuale e tematica del network di cui il partner è membro (sede svizzera di un'associazione internazionale)?

Sì nella *Scheda per la presentazione di progetti*, Sezione B2, campo "Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali", è possibile fare riferimento a network, progetti, associazioni o esperienze di rilevanza internazionale a cui si è partecipato, evidenziando la connessione tematica con il progetto che si propone.

28. E' possibile cambiare la durata del progetto espressa durante la Manifestazione di Interesse (da 18 a 18-36 mesi)?

Sì è possibile, motivando la scelta.

29. Molte proposte hanno elementi di promozione turistica sostenibile o di promozione delle tipicità suscettibili di accrescere la consapevolezza del cambiamento climatico nelle popolazioni. Il nostro progetto mira a creare pacchetti turistici con visite ad osservatori per il cambiamento climatico. Com'è possibile creare proposte integrate?

A seguito della discussione interna agli Organi del Programma, si è deciso di non introdurre premialità di punteggio per i progetti che risultino dall'aggregazione di più Manifestazioni di Interesse. Tuttavia, l'aggregazione di Manifestazioni di Interesse potrà contribuire a ricadute più significative per l'area del Programma e quindi essere apprezzata nella fase di valutazione dei criteri strategici.

30. Quali sono le tappe amministrative concrete per un progetto > 18 mesi fino al 31 luglio?

Come stabilito all'articolo 10 del *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020*, approvato con Decreto dirigenziale n. 7623/2017, i progetti con durata fra i 18 mesi + 1 giorno e 36 mesi dovranno essere presentati e protocollati in SiAge entro le ore 12 del 31 ottobre 2017.

ATTUAZIONE

31. Se un progetto finanziato, a discapito di altri, alla fine non porta nulla al territorio e ai cittadini, quale penale si applica oppure come si provvede ad evitare disparità di trattamento con progetti scartati che magari avrebbero avuto successo?

Nella fase dei laboratori si è insistito sulla qualità dei progetti esplicitando l'approccio da seguire. La *Scheda per la presentazione di progetti* propone lo strumento del Quadro logico, mentre i criteri di valutazione (cfr. *Metodologia e criteri di selezione*, allegato 12 al Decreto dirigenziale n. 7623/2017 di approvazione del *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei*

progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020) consentono di premiare i progetti con le ricadute più significative sull'area del Programma.

I criteri di selezione oltre a garantire la trasparenza del processo di selezione, garantiscono che il medesimo progetto soddisfi gli obiettivi ed i risultati di Programma.

Dopo l'approvazione del finanziamento, vi è un sistema di controllo e monitoraggio del progetto finanziato, che dà conto dell'avanzamento delle attività, degli output e dei risultati.

Qualora si verificano irregolarità, le spese non saranno ammissibili, mentre il mancato raggiungimento degli obiettivi potrà determinare la revoca (ed eventuale recupero) del finanziamento.

32. In caso di appalto di lavori pubblici, il fallimento dell'impresa appaltatrice e il conseguente slittamento dei tempi del cronoprogramma dei lavori e del progetto può essere motivo valido per la proroga?

Come stabilito all'articolo 17 del *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera 2014-2020*, approvato con Decreto dirigenziale n. 7623/2017, non sono consentite proroghe alla chiusura delle attività del progetto stabilite nella Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e Beneficiario capofila. Unica eccezione è il verificarsi di eventi o circostanze gravi e non prevedibili alla data della sottoscrizione della Convenzione. In tale caso i Capofila, congiuntamente, possono chiedere una proroga, debitamente motivata e giustificata, della durata del progetto, almeno sei mesi prima della data di chiusura prevista. Tale termine per la presentazione della richiesta di proroga è perentorio.

Qualora si dovesse verificare il caso esemplificato, verrà condotta un'attenta valutazione per escludere inadempienze e carenze imputabili al beneficiario in fase di assegnazione o mancata tempestività nella comunicazione delle difficoltà all'Autorità di Gestione e/o nell'adozione di possibili correttivi per salvaguardare il progetto. Si deciderà quindi caso per caso se sia possibile concedere la proroga.